

Legge regionale 10 aprile 1972 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Provvedimenti in materia di trasporti.**

**Art. 4**

Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione.

(1)

Il versamento è effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.

Note:

**1** Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 28/1972